



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **62** del **03.12.2012**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 3830 del 07.12.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rinnovo convenzione con A.S.L. VCO per utilizzo obitori e depositi di osservazione – Triennio 01.01.2013 / 31.12.2015

L'anno duemiladodici addì tre del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
Assessore	MUNTONI Daniele	X	
Assessore	TEMISTOCLE Paolo	X	
TOTALE		5	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 30/09/2004, esecutiva, con la quale si decideva di approvare la convenzione tra l'A.S.L. N. 14 ed i Comuni per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27.07.2007 con cui è stato approvato il rinnovo della convenzione per il periodo dal 01.09.2007 – 31.08.2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.07.2010 con cui è stato approvato il rinnovo della convenzione per il periodo dal 01.09.2010 – 31.12.2012;

Vista la nota n. 68988/BAR/me in data 06 novembre 2012 della Azienda Sanitaria Locale VCO – ad oggetto “Convenzione utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dell'ASL VCO” con la quale viene comunicato che il prossimo 31 dicembre 2012 verrà a scadere la convenzione stipulata per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri, e viene richiesto di comunicare all'azienda stessa l'eventuale disponibilità al rinnovo sino al 31.12.2015 alle condizioni economiche in atto ed alle ulteriori condizioni previste nella bozza di convenzione allegata alla nota stessa;

Confermato che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dall'Ordinamento mortuario, non può che scaturire da una efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e della Autorità Sanitaria;

Considerato che la legge affida ai Comuni l'onere della messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria di strutture idonee per l'assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali:

Valutato che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale e con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte a esigenze di giustizia o agli incumbenti disposti autonomamente dalla Autorità Sanitaria, nonché consentire l'esecuzione di quelle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge;

Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti;

Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di 1 ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di 5;

Constatato che presso i cimiteri comunali non esistono strutture idonee a svolgere le dette funzioni ai sensi delle disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990 art. 12-13-15);

Richiamata la Circolare prot. N. 442/U.C. del 13 febbraio 2004 della Regione Piemonte – Assessorato Sanità, con la quale si ribadiva che gli obitori comunali devono avere caratteristiche specifiche che consentano l'espletamento in sicurezza delle attività connesse alla medicina necroscopica;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo sino al 31.12.2015 della convenzione suddetta;

Atteso che a carico del Comune resta la spesa di €0,25, comprensivi di I.V.A. per abitante residente e registrato al 31/12 dell'ultimo anno;

Dato atto che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il rinnovo per un periodo triennale (periodo 01/01/2013 - 31/12/2015) della convenzione tra l'A.S.L. VCO ed il Comune di Malesco per l'utilizzo degli obitori ed i depositi di osservazione dei presidi ospedalieri, convenzione che si allega alla presente deliberazione (allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Malesco alla sottoscrizione della nuova Convenzione.
3. Di finanziare la spesa annua di € 0,25, comprensiva di IVA, per abitante residente al 31/12 dell'ultimo anno con imputazione all'intervento 1100505 cap.1 dei bilanci degli esercizi 2013-2014-2015 di rispettiva competenza, disponendo che il Servizio Finanziario provveda al pagamento senza adozione di ulteriori provvedimenti previa assunzione annuale di impegno di spesa in forza della presente deliberazione.
4. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 03.12.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 03.12.2012

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Sartori Paola



A.S.L. VCO.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI
DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E DEGLI
OBITORI DEI PP.OO. DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E DEL CENTRO
ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, C.F./P.IVA 00634880033, in persona del suo legale rappresentante Direttore Generale dott. Adriano Giacometto, nato a Colletterto Castelnuovo (TO) il 27/09/1958 e domiciliato ai fini della presente convenzione in Omegna, Via Mazzini n. 117

E

Il Comune di _____, C.F./P.IVA _____,
in persona del suo Legale Rappresentante, Sindaco/ o suo delegato Sig.
_____, nato a _____ il _____ e
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede comunale.

Preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dal vigente Ordinamento mortuario, non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Autorità Sanitaria.

Considerato che la vigente normativa affida ai Comuni l'onere di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria strutture idonee all'assolvimento delle attività di deposito di osservazione ed obitoriali.

Ritenuto che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale nonché con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte ad osservazione per esigenze di giustizia o ad incombeni disposti autonomamente dall'Autorità Sanitaria, oltre a garantire l'espletamento delle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge.

Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti.

Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque.

Verificato che non tutti i cimiteri comunali compresi nel territorio di questa A.S.L. dispongono di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990).

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

 **Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
dei Verbanò Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. L'A.S.L. VCO, come sopra rappresentata, provvede mediante la Struttura Complessa di Medicina Legale agli adempimenti occorrenti a garantire, senza oneri per il Comune, l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:
 - Riscontri diagnostici;
 - Certificazione delle cause di morte;
 - Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - Rapporti con il Servizio di Igiene Pubblica;
 - Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. L'A.S.L. VCO, con oneri a carico del Comune convenzionato, assicura le seguenti funzioni:

Osservazione

- a) Osservazione di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L. (obitorio presso P.O. Verbania, P.O. Domodossola e Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.);
- b) Osservazione di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L. (obitorio presso P.O. Verbania, P.O. Domodossola e Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.);
- c) Osservazione di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L. (obitorio presso P.O. Verbania, P.O. Domodossola e Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.);

Obitoriali

- a) Osservazione, esame esterno ed eventuale riscontro diagnostico dei cadaveri trasportati presso l'obitorio;
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie o altri accertamenti medico-legali;
- c) Riconoscimento;



- d) Eventuali trattamenti igienico-conservativi;
- e) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamenti igienico-conservativi di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 2 **Modalità di svolgimento del servizio**

1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento degli obitori convenzionati, tenuto conto che l'A.S.L. VCO mette a disposizione gli obitori situati presso l'Ospedale di Domodossola e quello di Verbania, sul quale convergeranno - di massima - le salme da sottoporre a necroscissione a qualsiasi titolo:
 - a) Svolgimento dei compiti istituzionali**
 1. Il trasporto dei cadaveri all'obitorio, cui provvede direttamente il Comune per il tramite di Imprese convenzionate preventivamente identificate, può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere e comporta, nelle ore di presenza, la consegna della salma al personale della struttura; nelle ore di chiusura, il deposito del corpo nel locale di osservazione, con compilazione dell'apposito registro da parte degli addetti (personale A.S.L. o personale delle Imprese quando il personale A.S.L. è di riposo).
 2. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dall'Autorità Sanitaria saranno effettuate dal personale della S.C. Medicina Legale nel più breve termine possibile, dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta.
 - b) Accesso agli obitori**
 1. L'apertura al pubblico per la veglia delle salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in attesa del trasporto funebre, è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
 - c) Preparazione delle salme per l'esposizione**
 1. Restano a carico dei familiari o di altri aventi diritto - per il tramite delle Imprese di Onoranze Funebri individuate dagli stessi - la composizione ed esposizione delle salme ed il loro posizionamento in feretro, preliminarmente alla partenza del servizio funebre.
 - d) Funzioni di garanzia e di tutela**
 1. Al personale dell'obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di Imprese Funebri. L'Azienda si riserva di disporre



A.S.L. V.C.O.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28897 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

l'allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede giudiziaria.

2. L'assolvimento di quanto sopra viene garantito tramite personale in servizio presso gli obitori individuato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, fatte salve le specifiche competenze del Direttore Sanitario Ospedaliero e del Direttore della U.O.A. Medicina Legale o loro delegati.

Art. 3 **Condizioni economiche**

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari ad Euro 0,25 (oltre ad Iva) per abitante residente e registrato al 31.12 dell'anno precedente all'inizio di ciascuna annualità.
2. La fatturazione avrà le seguenti scadenze:
- semestrale al 30/6 ed al 31/12;
il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal precedente comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

Art. 4 **Durata**

1. La presente convenzione ha validità dall'1.01.2013 al 31.12.2015.
2. Nel caso l'Azienda stabilisse di ampliare gli obitori o di apportare agli stessi migliorie, si procederà ad una revisione del contenuto economico di cui al precedente art. 3).

Art. 5 **Recesso**

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi.
2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. b, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4. 1986



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

n. 131 (Tariffa all. AS - parte II^A, lett. B.) ; ove ricorra il caso d'uso, l'atto verrà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.
Omegna,

Per l'A.S.L. VCO
Il Direttore Generale
(Dr. Adriano Giacoletto)

Per il Comune di _____
Il Sindaco/ o suo delegato
(Sig. _____)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 07.12.2012, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 07.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 07.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 07.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella